

DELIBERA DI SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CERTIFICATI ANAGRAFICI PRODOTTI IN MODALITA' NATIVA DIGITALE E TRASMESSI PER VIA TELEMATICA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604, che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria sui certificati anagrafici;

Visto e richiamato l'art. 2 comma 15 della L. 127/1997, nella parte in cui dispone che "i comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale".

Dato atto che questo ente non risulta nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D.lgs n. 267/2000.

Richiamato l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai segretari comunali, stabilendo che "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia".

Richiamato il Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs n. 82/2005, e in particolare:

- l'art. 3 - "Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute";
- l'art. 40 c. 1 - "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti (inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
- gli artt. 21 e seguenti relativi al documento informatico.

Richiamata altresì la risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016 della direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, che ha stabilito che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali a uso notifica di atti giudiziari, che costituiscono la maggioranza delle richieste di certificati per via telematica, sono esenti dall'imposta di bollo;

Dato atto che, nel caso di certificato richiesto in esenzione dall'imposta di bollo, i diritti di segreteria da riscuotere ammontano a euro 0,26.

Ritenuto che al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi online o comunque di rendere più celere la trasmissione per via telematica di certificati, questa Amministrazione possa rinunciare ai diritti di segreteria sui certificati anagrafici elaborati e trasmessi in modalità nativa digitale, anche in base alle seguenti considerazioni:

- a) l'esiguità delle somme incassate;

- b) le maggiori spese che si renderebbero necessarie per approntare strumenti per provvedere comunque all'incasso dei suddetti diritti, nonché il tempo-lavoro complessivo delle risorse umane deputate al rilascio (con l'obbligo di produrre una stampa e pretendere sempre una richiesta cartacea) e alla trasmissione dello stesso (con conseguente protocollazione anche dell'istanza trasmessa a mezzo posta e del successivo invio del cartaceo);
- c) il disincentivo che l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria costituisce rispetto all'utilizzo dei sistemi di comunicazione telematica (posta elettronica o la PEC) e, più in generale, dei servizi online;

Rilevato che le richieste di certificati a mezzo email o PEC, qualora in esenzione dall'imposta di bollo, possano essere emesse direttamente in modalità digitale, senza alcuna stampa, con conseguente risparmio in termini di tempo e di maggiore efficienza complessiva del servizio;

Rilevato che tale rinuncia alla riscossione, stimando per eccesso in XXX i certificati richiesti annualmente per via telematica da privati in esenzione dall'imposta di bollo, comporta la rinuncia all'incasso di euro XX,XX, e che tale somma è da considerarsi irrisoria rispetto ai benefici complessivi sopra elencati;

Ritenuto che, fino all'adozione di un sistema di pagamento telematico dell'imposta di bollo, in caso di certificato non prodotto in esenzione resterà l'obbligo di produrre copia cartacea dello stesso con applicazione della marca e la riscossione dei diritti di segreteria nella misura di euro 0,52, indipendentemente dalla modalità di richiesta;

DELIBERA

la soppressione e la conseguente rinuncia all'incasso dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici prodotti in modalità nativa digitale e trasmessi per via telematica, in conformità alle norme di legge sopra richiamate, senza la stampa di un documento cartaceo.